



REPUBBLICA ITALIANA

251/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere relatore
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60001** del registro di segreteria, proposto da **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. *OMISSIS*, e da **OMISSIS**, nato a *Omissis* il *omissis*, c.f. *OMISSIS*, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ruta, c.f. RTUGPP65C27B519R, pec rutaeassociati@pec.it e con lo stesso elettivamente domiciliati a Roma, Viale Bruno Buozzi 32, come da deleghe in atti,

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden, c.f.

PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it,
Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico,
c.f. GNNGPP70B67D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Antonietta Coretti, c.f.
CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come
da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 1114/2021 del 9 novembre 2021 della Corte dei conti,
Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 10 ottobre 2024, il relatore cons.
Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Michele Lioi, in sostituzione dell'avv.
Giuseppe Ruta, per gli appellanti, e l'avv. Sergio Preden, per l'Inps.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato in segreteria il 20 maggio 2022, *Omissis* e
Omissis hanno impugnato la sentenza in epigrafe, con cui è stato
respinto il ricorso tendente all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.
1092/1973, per essere i ricorrenti non rientranti tra il personale
militare.

Gli appellanti hanno formulato unico complesso motivo di
impugnazione, concernente violazione ed errata applicazione

dell'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 in relazione all'art. 2, 3, e 38 Cost. con l'art. 34 della Carta CEDU, oltre ad errore di fatto e di diritto, ed hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

Con comparsa depositata il 5 novembre 2023, si è costituito l'Inps, il quale ha dedotto l'infondatezza dell'appello, anche a fronte di interpretazioni non univoche della giurisprudenza in materia ed ha osservato che l'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021 avrebbe esteso l'applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile, al personale delle Forze di Polizia a partire, tuttavia, dal primo gennaio 2022, a nulla rilevando, ai presenti fini, i periodi antecedenti. L'Istituto previdenziale ha quindi eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei ed ha concluso: respingere il gravame oppure, in subordine, riconoscere il diritto alla riliquidazione, a decorrere dal gennaio 2022, della quota retributiva con applicazione l'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio utile.

All'udienza del 14 dicembre 2023, la Sezione ha emesso ordinanza n. 24/2023, depositata il 21 successivo, per l'acquisizione delle determine di concessione di pensione.

L'Inps ha provveduto a versare in Segreteria, in data 11 gennaio 2024, le due determine.

Con ordinanza resa a verbale nell'udienza dell'11 aprile 2024, la Sezione, stante l'assenza del difensore delle parti appellanti, ha

disposto, ai sensi dell'art. 196 del c.g.c., il rinvio della trattazione all'udienza del 10 ottobre 2024.

All'odierna udienza del 10 ottobre 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda due pensionati, già appartenenti alla Polizia penitenziaria, che al 31 dicembre 1995 vantavano rispettivamente il seguente servizio utile: *Omissis*, di 15 anni e 10 mesi; *Omissis*, di 17 anni e 11 mesi.

Parte appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado abbia respinto il ricorso, non riconoscendo il diritto al trattamento previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Va, in via preliminare, verificata l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto". Al riguardo, parte appellante ha lamentato una interpretazione della normativa che sarebbe asseritamente lesiva della propria posizione giuridica soggettiva. Nei termini enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata dalla prospettazione di un asserito errore di diritto e pertanto l'appello è ammissibile.

Nel merito, l'appello è parzialmente fondato nei seguenti termini.

Il Collegio osserva che, in materia, si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 1/2021/QM, depositata il 4

gennaio 2021, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%».

Lo stesso principio è stato poi esplicitamente applicato anche al personale militare in possesso, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità inferiore a 15 anni, per effetto della sentenza delle Sezioni riunite n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, secondo cui «La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile».

La giurisprudenza delle Sezioni d'appello di questa Corte, anche in epoca successiva alle decisioni n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM sopra richiamate, si è orientata per la non applicabilità dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/73 al personale appartenente ai corpi di polizia ad ordinamento civile, compreso quello di polizia penitenziaria (*ex*

multis, Sez. I, sent. nn. 11, 134 e 330 del 2021; Sez. II, sent. n. 82 del 2021; nn. 231, 307 e 311 del 2020; Sez. III, sent. nn. 514 e 155 del 2021).

A tale riguardo, è stato osservato che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'istituire il Corpo di polizia penitenziaria (in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia), lo ha dichiarato destinatario in "quanto compatibili" delle "norme relative agli impiegati civili dello Stato" (comma 4).

Su tali dati normativi, si è quindi escluso in passato che, per la quota della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, potesse trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1073, dal momento che essa ha come esclusivo destinatario il personale militare. Tale percorso argomentativo si basava anche sull'art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992, che ha previsto l'applicazione al Corpo di polizia penitenziaria del solo art. 52 del d.P.R. n.1092/1973.

Senonché, in epoca ancor più recente e sempre nelle more del presente giudizio, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), a seguito della quale il coefficiente di rendimento elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare, è divenuto oggetto di un'estensione in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

L'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha infatti statuito testualmente che: «Al personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».

La norma è intervenuta con l'evidente scopo di estendere gli effetti delle sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021 al personale dei Corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della specificità delle funzioni - comuni al personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, (art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183) - di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti, cui fa seguito una tutela economica, pensionistica e previdenziale armonizzata ed equiordinata.

La giurisprudenza contabile ha osservato che, la disposizione in questione trova applicazione anche per i trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, fermo restando che la rideterminazione pensionistica, con i conseguenti effetti economici, ha efficacia ex nunc, ossia dal 1° gennaio 2022. Viene, infatti, in rilievo una disposizione sprovvista di efficacia retroattiva, in quanto non avente natura di interpretazione autentica. Conseguentemente, deve

ritenersi che essa trovi applicazione nei confronti del personale cessato entro il 2021 - tenuto conto anche che la copertura finanziaria è stata calcolata includendo “l’onere relativo al personale cessato entro il 2021” (come si legge negli atti parlamentari - Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241) - ma che spieghi efficacia soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022). Trattasi, pertanto, di una “retroattività temperata”, finalizzata a contemperare diversi interessi, tutti costituzionalmente protetti, da un canto quello dell’art. 3 Cost. di evitare disparità di trattamento e dall’altro quello di equilibrio del bilancio (artt. 81, 117 e 119 Cost.)” (Corte conti, Sez. II App. sent. n. 114/2022 e 126/2023; in termini analoghi, Sez. III App., sent. n. 290/2022). Tale orientamento, condiviso e fatto proprio da questo Collegio, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, appare coerente con quello delineatosi nelle Sezioni d’appello (tra le altre, Sez. I, sent. nn. 45 e 123 del 2022; Sez. III, sent. nn. 289 e 290 del 2022; contra, le isolate Sez. I, sent. nn. 189 e 190 del 2022, peraltro seguite dalla contraria decisione n. 193/2022, sempre della Sez. I).

L’interpretazione ha, infine, trovato l’autorevole avallo della Corte costituzionale, nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, siano estesi in favore del personale della Polizia Penitenziaria, ha anche puntualizzato che lo *ius superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “giustamente” avere una “applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022”.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'analoga questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di Stato, con l'ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, “alla luce del mutato quadro normativo” riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto “la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale”.

Nel caso di specie, i pensionati hanno dunque diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 1/2021, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con i relativi arretrati maggiorati di accessori come per legge. Sulle differenze del trattamento pensionistico da corrispondere all'interessato devono infatti essere riconosciuti gli accessori di

legge, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., e secondo i canoni ermeneutici in materia già espressi dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/2002/QM, da calcolare, ai sensi di legge, nel maggior importo tra quello spettante a titolo di interessi legali e quello spettante a titolo di rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino all'integrale soddisfo, in applicazione dei limiti al cumulo tra essi previsti dalla vigente normativa (art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, art. 2 del D.M. 1° settembre 1998 n. 352). L'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, formulata dall'Inps, resta assorbita dalla precedente decisione, in quanto la decorrenza della riliquidazione è stabilita al 1° gennaio 2022.

In considerazione del sopravvenuto orientamento della giurisprudenza e dell'accoglimento parziale dell'appello, le spese di difesa possono essere compensate. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da **OMISSIS** e da **OMISSIS**, iscritto al n. **60001** del registro di segreteria, in riforma della sentenza impugnata, e, per l'effetto, riconosce ai pensionati, a far data dal 1° gennaio 2022, il diritto alla riliquidazione della rispettiva pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nella

misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo soddisfo. Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 11/12/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi